

## Doveri e responsabilità\*



Condividi



Tutti possono liberamente raccogliere, per **uso strettamente personale**, dati personali riguardanti altri individui, a patto di **non diffonderli o comunicarli sistematicamente a terzi**. (Un esempio: i dati raccolti per uso personale nelle proprie agende cartacee o elettroniche)

Quando però i dati sono **raccolti e utilizzati per altre finalità** (ad esempio, un'azienda che vuole vendere prodotti, un professionista che vuole pubblicizzare i suoi servizi, un'associazione che vuole trovare nuovi iscritti, un partito che fa propaganda politica, ecc.), il trattamento dei dati personali deve rispettare **alcune regole**:

### Informativa

Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve **prima** fornire all'**interessato** alcune informazioni ([articolo 13 del Codice](#)) per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti ([articolo 7 del Codice](#)).

In particolare, l'informativa deve spiegare:

- a) in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali;
- b) se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali;
- d) a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali;
- e) i diritti previsti dall'[articolo 7](#) del Codice;
- f) chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento.

Se i dati personali sono stati raccolti da altre fonti (ad esempio, archivi pubblici, familiari dell'interessato, ecc.), cioè non direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere resa:

- quando i dati sono registrati

oppure

- non oltre la prima comunicazione a terzi

*L'omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro ([articolo 161 del Codice](#)).*

### Modalità del trattamento

Il trattamento deve avvenire riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali (*principio di necessità* - [articolo 3 del Codice](#)), oltre che nel rispetto dei seguenti principi ([articolo 11 del Codice](#)):

- liceità e correttezza del trattamento;
- finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati;
- pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento;
- conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

### Notificazione

Nei casi espressamente indicati, che presentano rischi particolari legati alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate, il **titolare** deve **notificare** al Garante per la protezione dei dati personali l'intenzione di effettuare un trattamento **prima di iniziario** ([articolo 37 del Codice](#)).

### Consenso

#### Soggetti privati e enti pubblici economici

Fatte salve alcune eccezioni, per i soggetti privati e gli enti pubblici economici il trattamento di dati personali è possibile con il **consenso** dell'interessato documentato per iscritto ([articolo 23 del Codice](#)), che è valido se:

- all'interessato è stata resa l'**informativa** ([articolo 13 del Codice](#));
- è stato espresso dall'interessato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (oppure a singole operazioni di trattamento)

#### Soggetti pubblici

Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere il consenso dell'interessato, purché il trattamento sia effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ([articolo 18 del Codice](#)).

*Il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'[articolo 23 del Codice](#) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro ([articolo 162, comma 2 bis, del Codice](#)).*

### Misure di sicurezza

Il titolare del trattamento è obbligato ad adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ([articolo 31 del Codice](#)).

In particolare, il titolare deve adottare le **misure minime di sicurezza** ([articolo 33 del Codice](#) e [Allegato B al Codice](#)) volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

*L'omessa applicazione delle misure minime di sicurezza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro ([articolo 162, comma 2 bis del Codice](#)) e con la sanzione penale dell'arresto fino a 2 anni ([articolo 169 del Codice](#)).*

### Verifica preliminare

Nel caso in cui il trattamento dei dati personali, pur non coinvolgendo dati sensibili o dati giudiziari, presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali ovvero per la dignità delle persone in relazione:

- alla natura particolare dei dati trattati (ad

*L'omessa, ritardata o incompleta notificazione del trattamento, quando prevista, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro ([articolo 163](#) del Codice).*

- esempio: dati biometrici);*
- oppure, alle modalità del trattamento (ad esempio: sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici);
  - oppure, agli effetti che il trattamento può determinare.

il Garante per la protezione dei dati personali - su richiesta del titolare o d'ufficio - effettua una verifica preliminare all'inizio del trattamento, a seguito della quale può prescrivere misure ed accorgimenti particolari a tutela dell'interessato ([articolo 17](#) del Codice).

*Il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'[articolo 17](#) del Codice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro ([articolo 162, comma 2 bis](#) del Codice).*

## TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

### Soggetti privati e enti pubblici economici

I soggetti privati e gli enti pubblici economici possono effettuare un trattamento di:

- [dati sensibili](#) con il [consenso scritto](#) dell'interessato e previa [autorizzazione](#) del Garante per la protezione dei dati personali ([articolo 26](#) del Codice), salvo alcune eccezioni specificamente previste;

- [dati giudiziari](#) se autorizzati da una espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ([articolo 27](#) del Codice).

### Soggetti pubblici

Le pubbliche amministrazioni possono effettuare un trattamento di [dati sensibili](#) e [dati giudiziari](#) sulla base delle disposizioni specifiche previste dagli articoli [20](#), [21](#) e [22](#) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

(vedi anche la sezione del sito dedicata al tema)

### Verso Paesi appartenenti all'Unione europea

Le legislazioni dei Paesi aderenti all'Unione europea (adottate in attuazione della [direttiva comunitaria 95/46/CE](#)) sono considerate equivalenti in relazione all'adeguata tutela in materia di protezione dei dati personali. Il trasferimento attraverso o verso questi Paesi non è quindi soggetto a particolari restrizioni ([articolo 42](#) del Codice).

### Verso Paesi non appartenenti all'Unione europea

Il trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all'Unione europea è possibile **quando**:

- ricorre una delle condizioni previste dall'[articolo 43](#) del Codice in materia di protezione dei dati personali
- oppure, è autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato ([articolo 44](#) del Codice)

Fuori da questi casi, il trasferimento è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati personali non assicura un livello adeguato di tutela delle persone ([articolo 45](#) del Codice).

► Il trasferimento di dati personali effettuato in violazione dell'articolo 45 del Codice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro ([articolo 162, comma 2 bis](#) del Codice).

## CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali devono essere ([articolo 16](#) del Codice):

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici.



Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare l'[Ufficio relazioni con il pubblico \(URP\)](#) del Garante

\* (Scheda di sintesi redatta dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità. Per dubbi e domande si suggerisce di contattare l'URP del Garante)